



L'adozione internazionale in 10 domande

Comune
di Olbia

Istituto
degli Innocenti
di Firenze





L'adozione internazionale
in 10 domande

L'adozione internazionale è un'esperienza complessa e delicata insieme, che richiede motivazione, impegno e responsabilità da parte di tutti coloro che direttamente o indirettamente ne sono coinvolti.

Accogliere un bambino che viene da lontano e porta una sua storia diversa da chi lo accoglie, rappresenta una vera esperienza di integrazione, di incontro umano, tra adulti e bambini, tra lingue, culture e visioni del mondo spesso profondamente differenti.

La nostra città cresce e si evolve assumendo sempre più i caratteri di una realtà interculturale e l'adozione internazionale è una delle esperienze di integrazione più significative, perché è una scelta di disponibilità umana nei confronti di un bambino che ha una storia di sofferenza.

Con questo libretto informativo, l'Amministrazione intende informare e sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell'adozione internazionale.

L'iniziativa è parte di una serie di attività previste da un progetto finanziato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, avente come obiettivo quello di potenziare gli interventi di supporto all'adozione internazionale.

Nella speranza che quanto leggerete nelle pagine seguenti possa rendere tutti un po' più informati, ma soprattutto più consapevoli, ringrazio tutte le famiglie che si sono già impegnate nel percorso adottivo e quelle che si accingono a farlo, per il contributo di solidarietà e impegno civile che offrono all'intera comunità.

L'Assessore alle Politiche Sociali

Tiziano Pinna

CHE COS'È L'ADOZIONE?

Ogni bambino ha il diritto di essere amato e di essere cresciuto dalla propria famiglia.

Se per gravi motivi questo si rende impossibile, l'adozione permette al bambino in condizione di abbandono, che il tribunale per i minorenni definisce "stato di adottabilità", di essere accolto da un'altra famiglia che lo aiuti a proseguire il suo percorso di vita.

Per la coppia l'adozione è una scelta importante che occorre meditare e conoscere molto bene. Con l'adozione il bambino infatti:

- assume la condizione di figlio legittimo della coppia;
- sostituisce il cognome originario con quello dei genitori adottivi;
- acquisisce la parentela della famiglia allargata degli adottanti;
- interrompe ogni legame giuridico con la propria famiglia biologica.

È la stessa cosa avere un figlio o adottarne uno?

Molti fanno coincidere la nascita della relazione tra la madre e il suo bambino con il momento del parto, ma in realtà tale relazione ha inizio già molti mesi prima quando la madre cresce il bambino dentro di sé, nutrendolo e fantasticando su lui. Che tale legame sia speciale e significativo per il benessere del piccolo è sotto gli occhi di tutti, tanto più di quei professionisti che ne hanno fatto la loro materia di studio. Recenti studi condotti sull'analisi dei modelli di attaccamento in bambini inseriti in istituti e case famiglia hanno messo in evidenza come nei bambini allontanati precocemente dalle famiglie siano maggiormente strutturati pattern di attaccamento insicuro, mentre nei bambini provenienti da famiglie che, pur problematiche, hanno mantenuto la propria capacità di prendersi cura del figlio, è presente una maggiore incidenza di attaccamento sicuro, che significa una maggiore sicurezza interiore e una maggiore empatia. Risulta quindi importante conoscere le situazioni di provenienza del bambino per poter rispondere in modo efficace ai suoi bisogni reali. Partendo da questa premessa i futuri genitori adottivi dovranno prendere consapevolezza dei problemi che possono presentarsi al momento della costruzione del nuovo nucleo familiare. L'adozione, agli occhi del bambino, è un evento molto particolare: con l'adozione l'abbandono diventa una realtà definitiva, vi è la presa di coscienza che non è più possibile tornare indietro, ogni legame con la storia relazionale precedente è interrotto per sempre. Il percorso che viene offerto alle coppie permette loro di entrare sempre più dentro il complesso mondo dell'adozione di un bambino proveniente da un determinato Paese, cercando in loro stesse gli strumenti per aiutare quel bambino ad aumentare la capacità di tollerare attese e frustrazioni e a comunicare e sdrammatizzare eventuali eventi negativi.



CHE COS'È L'ADOZIONE INTERNAZIONALE?

L'adozione internazionale è l'adozione di un bambino straniero realizzata nel suo Paese di origine, davanti alle autorità e alle leggi che vi operano.

L'adozione internazionale apre la famiglia a uno o più bambini di altri Paesi, con culture, lingue, tradizioni diverse. Proprio per tutelarne meglio i diritti, la normativa è più complessa di quella che regola l'adozione nazionale, ma oggi offre in cambio una maggiore sicurezza al bambino e un migliore sostegno alle coppie che vogliono intraprendere questo percorso.

Il diritto a una famiglia (ex L. 149, art. 1)

Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

Le origini del bambino

Il bambino adottato deve essere informato, dai genitori adottivi, della sua condizione nei modi e nei tempi più opportuni. Il diritto di conoscere le proprie origini è previsto dalla legge: l'adottato, infatti, quando raggiunge l'età di 25 anni, può accedere alle informazioni che riguardano la sua origine e all'identità dei genitori biologici facendone richiesta al tribunale per i minorenni del luogo di residenza. La possibilità di conoscere le origini è riconosciuta anche al raggiungimento della maggiore età se vi sono gravi motivi attinenti alla salute psicofisica dell'adottato ed è riconosciuta, se il figlio è minorenni, anche ai genitori adottivi.

Il procedimento di autorizzazione è di competenza del tribunale per i minorenni. La legge prevede dei limiti alla possibilità di rivelare le informazioni, che dipendono sia dai motivi della richiesta sia dalla situazione dei genitori biologici dell'adottato.





QUALI LEGGI REGOLANO IN ITALIA L'ADOZIONE INTERNAZIONALE?

La disciplina delle adozioni internazionali è regolata dalla legge 476 del 31 dicembre 1998 (*Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri*), che ha ratificato e dato attuazione alla Convenzione de L'Aja del 1993, apportando contestualmente modifiche alla legge n. 184/1983 per la parte relativa all'adozione di bambini in Paesi stranieri. La legge ha disciplinato tutte le fasi del percorso adottivo, anche quelle che si svolgono all'estero. Sono state introdotte, inoltre, importanti innovazioni, tra le quali:

- l'istituzione di una Autorità pubblica centrale, la Commissione per le adozioni internazionali, che ha lo scopo di autorizzare l'ingresso dei minori in Italia, vigilare sull'operato degli enti autorizzati e assicurare la regolarità del procedimento d'adozione internazionale;
- l'obbligatorietà, per la coppia adottiva, di rivolgersi ad enti autorizzati distribuiti sul territorio nazionale;
- la sostituzione della "domanda d'adozione" con la "dichiarazione di disponibilità", espressione con cui si vuol precisare che non esiste alcun diritto ad adottare, ma semplicemente una disponibilità ad accogliere.

La Convenzione internazionale de L'Aja

Questa Convenzione, firmata a L'Aja (Paesi Bassi) il 29 maggio 1993, definisce una nuova normativa sulla protezione dei bambini e sull'adozione internazionale, con lo scopo di stabilire garanzie affinché le adozioni internazionali si svolgano nel superiore interesse dei bambini e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti dalla normativa internazionale, nonché di prevenire il fenomeno della sottrazione e della vendita di minori.

I suoi principi fondamentali sono:

- l'adozione internazionale come strumento di cooperazione internazionale;
- l'adozione internazionale come sussidiaria a quella nazionale;
- il rispetto reciproco degli ordinamenti giuridici degli Stati;
- il controllo dell'adozione da parte dell'autorità pubblica e l'abolizione del libero mercato nel settore.

Questo significa che lo Stato di origine deve valutare sia lo stato di adottabilità del bambino, la consapevolezza degli effetti e la gratuità del consenso da parte dei familiari, sia i desideri del bambino, compatibilmente con la sua età e maturità. Tutto questo avendo accertato la reale impossibilità di realizzare la protezione e la cura del bambino nel Paese d'origine.

CHI PUÒ ESSERE ADOTTATO?

I requisiti generali per l'adozione internazionale sono quelli previsti dalla legge per l'adozione nazionale, integrati dai principi fondamentali della Convenzione de L'Aja del 1993 (art. 4). Perché un bambino possa essere adottato, deve sussistere una situazione di abbandono accertata e decretata dal tribunale per i minorenni. Essa si presenta, secondo la legge, quando non vi è né assistenza materiale (la cosiddetta "derelictio") né morale (elemento psicologico e affettivo) da parte dei genitori o da chi è tenuto a provvedervi; purché la mancata assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio (ad es., lo stato di indigenza in cui vivono i genitori).

Le stesse regole valgono per l'adozione di bambini stranieri: il giudice del Paese d'origine del minore deve averne formalmente

dichiarato lo stato d'abbandono, e quindi di adottabilità; ogni possibilità di sostegno deve essersi rivelata un fallimento tanto da non poter più trovare alternative e risorse sostitutive in loco che potrebbero giovare al bambino. Inoltre, da parte dei genitori naturali occorre il consenso informato all'interruzione dei rapporti con il figlio, che dia prova della piena coscienza dell'irreversibilità del loro atto. Il bambino che risulta abbandonato e senza parenti che siano in grado di prendersi cura di lui ha quindi diritto a una nuova famiglia, quella adottiva. Quest'ultima deve essere cercata prima di tutto nel suo stesso Paese d'origine; solo nel caso in cui qui non sia possibile individuare un nucleo familiare adottivo, il bambino può essere collocato in adozione internazionale presso una famiglia straniera, residente in un altro Paese.

Convenzione de L'Aja, art. 4

Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorità competenti dello Stato d'origine:

a - hanno stabilito che il minore è adottabile;

b - hanno constatato, dopo aver debitamente vagliato le possibilità di affidamento del minore nello Stato d'origine, che l'adozione internazionale corrisponde al suo superiore interesse;

c - si sono assicurate:

1) che le persone, istituzioni e autorità, il cui consenso è richiesto per l'adozione, sono state assistite con la necessaria consulenza e sono state debitamente informate sulle conseguenze del loro consenso, in particolare per quanto riguarda il mantenimento o la cessazione, a causa dell'adozione, dei legami giuridici fra il minore e la sua famiglia d'origine;

2) che tali persone, istituzioni e autorità hanno prestato il consenso liberamente, nelle forme legalmente stabilite e che questo consenso è stato espresso o attestato per iscritto;

3) che i consensi non sono stati ottenuti mediante pagamento o contropartita di alcun genere e non sono stati revocati [...]



CHI PUÒ ADOTTARE?

I requisiti per l'adozione internazionale sono gli stessi considerati validi per l'adozione nazionale; essi sono contenuti nell'art. 6 della legge 184/1983, come modificata dalla legge 149/2001.

La normativa italiana non consente l'adozione a single, ma solo a coppie in possesso di alcuni requisiti, tra cui:

- la sussistenza del vincolo matrimoniale da almeno tre anni, oppure una convivenza stabile e continuativa per un periodo di tre anni prima del matrimonio (la convivenza sarà accertata come stabile e continuativa attraverso prove documentali o testimoniali);
- l'assenza di separazione anche solo di fatto;

- una differenza d'età, rispetto al bambino, minimo di 18 e massimo di 45 anni per uno dei due coniugi.

In alcuni casi tale limite può venire meno e l'adozione risulta possibile anche quando:

- il limite massimo di età sia superato da uno dei coniugi, in misura non superiore ai dieci anni;
- gli adottanti siano genitori di altri figli (naturali o adottivi) di cui almeno uno minorene;
- riguardi un fratello o una sorella del bambino già adottato dagli stessi.

Il limite di età può essere inoltre superato quando il tribunale per i minorenni accerta che dalla mancata adozione potrebbe derivare un danno grave e non altrimenti evitabile per il bambino.

I requisiti per l'adozione (art. 6 della L. 184/1983, come modificata dalla L. 149/2001)

1. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.
4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto. [...]



IL PERCORSO DELL'ADOZIONE

1 Chi desideri adottare un bambino straniero deve rivolgersi al tribunale per i minorenni competente per il territorio di residenza, e presentare – tra i vari documenti necessari – la “dichiarazione di disponibilità” all’adozione internazionale.

Gli aspiranti genitori adottivi devono innanzitutto rispondere ai requisiti previsti dalla legge. Se il tribunale per i minorenni ne ravvisa la carenza, pronuncia immediatamente un decreto di inidoneità; se invece non c’è stato niente da rilevare, entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione il giudice minorile trasmette la documentazione relativa alla coppia ai servizi degli enti locali.

2 I servizi degli enti locali raccolgono informazioni sulla coppia aspirante e stendono una relazione da inviare al tribunale (che la fornirà al giudice) valutando la capacità della coppia di prendersi cura di un minore, l’apertura di entrambi all’adozione, la situazione socio-economica. In questa fase è anche compito dei servizi informare in modo corretto e completo gli aspiranti genitori adottivi sulle condizioni di vita dei bambini nei Paesi di loro provenienza e sugli stili di vita a cui sono abituati.

3 Una volta ricevuta la relazione, il tribunale convoca i coniugi e può disporre ulteriori approfondimenti. Il giudice, basandosi sugli accertamenti compiuti dai servizi, decide se rilasciare un decreto di idoneità o se emettere invece un decreto attestante l’insussistenza dei requisiti all’adozione. Il decreto di idoneità può contenere elementi utili a completare il quadro delle caratteristiche della coppia, per favorire l’incontro con il bambino o i bambini da adottare. Il decreto rilasciato viene inviato alla Commissione per le adozioni internazionali e all’ente autorizzato, se i coniugi lo hanno già scelto.


4 La coppia in possesso del decreto di idoneità inizia entro un anno dal suo rilascio la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi a uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali. Quasi tutti gli enti autorizzati organizzano incontri che hanno lo scopo di informare le coppie sulle procedure dei Paesi in cui sono presenti e sulla realtà dell’adozione internazionale e di prepararli, con la collaborazione di psicologi e altri esperti, al loro futuro ruolo di genitori adottivi.

5 L'ente, una volta ricevuta dall'Autorità straniera la proposta di incontro con il bambino da adottare, informa gli aspiranti genitori adottivi e li assiste nello svolgimento di tutte le pratiche necessarie. Se gli incontri della coppia con il bambino si concludono con un parere positivo anche da parte delle autorità del Paese straniero, l'ente trasmette gli atti e le relazioni sull'abbinamento alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia. Se invece gli incontri non si concludono positivamente, l'ente ne informa la Commissione, spiegando le motivazioni della non idoneità dell'abbinamento.

Qualora l'ente non accolga la proposta di adozione fatta dall'Autorità centrale straniera, gli aspiranti genitori adottivi possono ricorrere in Italia alla Commissione per le adozioni internazionali, che può procedere direttamente sostituendosi all'ente, oppure affidare ad altro ente l'incarico di concludere la procedura. L'ente autorizzato deve trasmettere tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, che ne cura la conservazione.

6 Una volta ricevuta dall'ente autorizzato la documentazione sull'incontro avvenuto all'estero e sul consenso a questo prestato dai coniugi, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo aver certificato che l'adozione sia conforme alle disposizioni della Convenzione de L'Aja.

7 Dopo che il bambino è entrato in Italia ed è trascorso l'eventuale periodo di affidamento preadottivo la procedura si conclude con l'ordine, da parte del tribunale per i minorenni, di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Competente a questa trascrizione è il tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore, anche se diverso da quello che ha pronunciato il decreto di idoneità. Con la trascrizione il minore diventa definitivamente un cittadino italiano e un membro della nuova famiglia appena nata.



CHE COS'È E QUALI FUNZIONI HA LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI?

La Commissione per le adozioni internazionali è l'Autorità centrale in Italia istituita dalla legge 476/1998, che ha recepito i principi della Convenzione internazionale de L'Aja del 1993. È un organo amministrativo posto direttamente sotto la Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Commissione promuove la cooperazione fra i Paesi e la realizzazione di appositi accordi bilaterali. Tra i suoi compiti figurano le attività di autorizzazione e vigilanza sull'attività degli enti autorizzati all'adozione internazionale.

Relativamente al procedimento adottivo, riceve da parte del tribunale per i minorenni il decreto di idoneità e da parte dell'ente autorizzato copia della documentazione inerente il bambino; autorizza l'ingresso e la permanenza del bambino nel nostro Paese, dopo aver verificato la regolarità della procedura seguita dalle competenti autorità del Paese straniero.

La Commissione per le adozioni internazionali cura la pubblicazione e la tenuta dell'Albo degli enti autorizzati; vigila sul loro operato e li sottopone a controlli e verifiche che possono portare a provvedimenti limitativi, sospensivi o anche di revoca dell'autorizzazione.

L'Albo degli enti autorizzati viene periodicamente aggiornato con l'inserimento di nuovi enti e con la cancellazione di quelli a cui è stata revocata l'autorizzazione, o che hanno interrotto l'attività. Tutti gli aggiornamenti vengono effettuati sul sito della Commissione:

<http://www.commissioneadozioni.it/it/gli-attori-istituzionali/gli-enti-autorizzati/l%27albo.aspx>





CHE COSA SONO E QUALI FUNZIONI HANNO GLI ENTI AUTORIZZATI?

Gli enti autorizzati sono soggetti privati, associazioni o enti, che svolgono un'attività di natura giuridica e pubblica. Per poter svolgere la loro attività devono essere autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali e accreditati presso il Paese straniero nel quale intendono lavorare.

Il ruolo dell'ente non consiste nella pura e semplice attività di "intermediazione". L'obiettivo di fondo della sua attività è aiutare le coppie a valutare la corrispondenza tra la propria dichiarata aspirazione ad adottare un minore straniero e la realtà concreta dell'adozione internazionale, tanto sul piano dei principi normativi che regolano la materia, quanto su quello "operativo" degli scenari socio-culturali internazionali con cui in futuro i coniugi dovranno confrontarsi. È importante che la coppia che si dichiara disponibile ad accogliere un minore straniero impari a percepire le leggi (italiane e straniere) sull'adozione non come una serie di ostacoli che si frappongono indebitamente tra sé e il bambino, ma come un insieme di regole e principi a tutela sia del minore sia degli stessi futuri genitori adottivi.

I compiti degli enti autorizzati sono regolati dall'art. 31 della legge sull'adozione. Rivolgersi ad un ente autorizzato è un passo **OBBLIGATO** perché si possa realizzare una valida adozione internazionale. L'ente segue i coniugi e svolge le pratiche necessarie per tutta la procedura.

CHE RUOLO SVOLGONO I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI?

I servizi socioassistenziali svolgono l'importante compito di fornire informazioni sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulla loro funzione. Essi devono inoltre:

- approfondire la conoscenza della realtà familiare delle coppie e delle motivazioni ad adottare, collaborando con i servizi delle aziende sanitarie locali e con gli enti autorizzati;
- acquisire tutti gli elementi utili affinché il tribunale per i minorenni possa valutare l'idoneità all'adozione internazionale degli aspiranti genitori adottivi: la situazione personale, familiare e sanitaria, le loro capacità a farsi carico di un'adozione internazionale, le eventuali caratteristiche particolari del o dei minori che sarebbero in grado di accogliere;

- preparare le coppie aspiranti all'adozione, aiutandole a scoprire le proprie risorse e motivazioni ad adottare, valutando insieme a loro la reale disponibilità ad affrontare i compiti che dichiarano di volere assumere.

Dopo l'adozione i servizi devono aiutare i nuovi genitori adottivi e il bambino a superare i problemi che possono presentarsi nella fase di inserimento e, almeno per un anno, devono fornire il proprio sostegno nella redazione delle relazioni periodiche sulle condizioni del bambino e sul livello di integrazione nella nuova famiglia richieste dalla maggior parte dei Paesi di origine.

Per avere informazioni puoi rivolgerti a:

Settore Servizi alla Persona del Comune di Olbia

Ufficio Minori e Sostegno alla Genitorialità

Via Macerata, Loc. Poltu Quadu, 07026 Olbia

tel. 0789 52034, 0789 52198,

0789 52073

fax 0789 52180

Modalità di accesso:

si riceve previo appuntamento da prenotare telefonicamente; diversamente ci si può rivolgere per una prima accoglienza al Segretariato sociale nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì mattina

dalle 10,30 alle 13,30;

dal lunedì al giovedì pomeriggio

dalle 16,00 alle 18,00.





QUANTO COSTA ADOTTARE E QUALI SONO I TEMPI?

Mentre per l'adozione nazionale non sono previsti costi particolari o specifici, nell'adozione internazionale la Commissione per le adozioni internazionali e gli enti autorizzati hanno concordato parametri di congruità dei servizi necessari affinché le adozioni si realizzino nel rispetto della legge e della Convenzione de L'Aja, stabilendo il minimo e il massimo dei costi praticabili. È bene considerare, tuttavia, che esistono alcuni servizi "supplementari", usufruibili in alcuni Paesi e offerti solo da alcuni enti, che possono determinare un aumento ulteriore dei costi.

In merito ai tempi, l'attesa stimata per il completamento di una pratica di adozione internazionale va dai 2 ai 4 anni e può variare in base alla disponibilità della coppia aspirante ad accogliere bambini in età più avanzata o in rapporto alla situazione del Paese di origine del bambino, la cui legislazione può cambiare anche in itinere, ostacolando lo svolgimento della pratica. È compito dell'ente garantire la trasparenza e informare gli aspiranti genitori di eventuali cambiamenti e complicazioni burocratiche e invitarli alla scelta di un altro Paese.



Le tabelle che definiscono i parametri utilizzati dagli enti autorizzati per i costi relativi ai servizi resi in Italia e i costi relativi ai servizi resi all'estero per ogni singolo Paese sono consultabili sul sito della Commissione per le adozioni internazionali alla sezione

I COSTI DELL'ADOZIONE

<http://www.commissioneadozioni.it/it/i-costi-dell%27adozione.aspx>

È PREVISTA UNA FORMA DI CONGEDO DAL LAVORO PER I GENITORI ADOTTIVI?

Nei casi di adozione internazionale, se entrambi i genitori lavorano, uno dei due ha diritto ad avvalersi dell'astensione dal lavoro e al trattamento economico durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino in famiglia; il congedo spetta anche se il bambino ha superato i sei anni di età e fino al raggiungimento della maggiore età. L'astensione facoltativa dal lavoro fino al compimento dell'ottavo anno di età del bambino spetta a entrambi i genitori, con le stesse modalità previste per i genitori naturali e, quindi, in qualsiasi momento rispetto alla data dell'ingresso nel nucleo familiare (L. 53/2000).



È possibile chiedere un congedo dal lavoro per il periodo di permanenza all'estero?

I genitori adottivi di bambini stranieri hanno diritto al congedo dal lavoro (ai sensi dell'art. 26 del DLgs 151/2001) di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione. Tale periodo di astensione dal lavoro, certificato dall'ente autorizzato, non è però retribuito.



LETTURE CONSIGLIATE

La bibliografia dedicata all'adozione è molto ampia e in costante aggiornamento. La selezione proposta comprende esperienze di genitori e figli adottivi e studi recenti, relativi ad aspetti psicologici e normativi.

- R. Contini, *Gli occhi di Daniel: diario di un viaggio di adozione*, Milano: Ancora, 2007
- R. Di Silvio, *Parentele di confine: la pratica adottiva tra desiderio locale e mondo globale*, Verona: Ombre corte, 2008
- L. Fadiga, *L'adozione*, seconda edizione aggiornata, Bologna: Il mulino, 2003
- M. Farri, A. Pironti, C. Fabrocini, *Accogliere il bambino adottivo. Indicazioni per insegnanti, operatori delle relazioni di aiuto e genitori*, Trento: Erickson 2006
- M. Farri Monaco, P. Peila Castellani, *Il figlio del desiderio: le nuove frontiere dell'adozione*, nuova edizione ampliata, Torino: Bollati Boringhieri, 2008
- A.M. Homes, *La figlia dell'altra*, Milano: Feltrinelli 2007, 2009
- A.G. Miliotti, *A come adozione: antologia alfabetica in A per chi adotta o ha già adottato*, Milano: F. Angeli, 2008
- P. Minussi, *Progetto Aranjuez: diario di bordo di una madre adottiva*, Pisa: ETS, 2008
- P. Moretti, *La cicogna che sconfisse l'aviarica*, prefazione di Marco Scarpati; postfazione di Stefano Zecchi, Roma: Infinito, 2008



Comune di Olbia
Settore Servizi alla Persona
Assessorato alle Politiche sociali



Istituto degli Innocenti
Area documentazione, ricerca
e formazione

L'adozione internazionale in 10 domande

Ideazione e testi

Anna Buia, Cristina Caccavale, Paolina Pistacchi

Coordinamento editoriale

Anna Buia

Progetto grafico

Cristina Caccavale

Disegni

Maya Boll

Impaginazione e redazione

Barbara Giovannini, Caterina Leoni, Marilena Mele

*Finito di stampare nel mese di settembre 2009
presso IT.COMM, Firenze*

